

3 novembre 2009

SEGNALAZIONE SCADENZE

In allegato si segnalano i seguenti adempimenti, in scadenza nel mese di **novembre**:

16.11.2009 – Comunicazione delle minusvalenze di ammontare superiore a Euro 50.000

29.11.2009 – Comunicazione agli ordini professionali dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

30.11.2009 – II acconto 2009 IRPEF, IRES, IRAP e contributo INPS gestione separata

In particolare, i versamenti a titolo di secondo acconto 2009 devono essere effettuati mediante Mod. F24 e sono normalmente calcolati con il c.d. *metodo storico*, sulla base dell'imposta dovuta per il periodo precedente, come indicato in allegato.

Si ricorda che l' art. 4, c. 2, D.L. n. 69/1989 attribuisce ai contribuenti la facoltà di effettuare i versamenti in acconto con il c.d. *metodo previsionale*, commisurando gli stessi all'imposta che si prevede di determinare per l'anno di competenza. I contribuenti che si avvalgono dell'agevolazione c.d. *Tremonti-ter* prevista dal D.L. 1° luglio 2009, n. 78 non devono tener conto della relativa riduzione d'imposta in sede di calcolo e versamento dell'acconto, che deve essere determinato al lordo dell'agevolazione stessa come previsto dall'art. 5, c. 1, D.L. 78/2009 e ribadito dalla Circ. 27.10.2009, n. 44/E.

In caso di insufficiente versamento dell'acconto si applica la sanzione nella misura del 30 per cento prevista dall'art. 13, D.Lgs. 471/1997, con possibilità di ridurre la stessa mediante l'istituto del c.d. *ravvedimento operoso* previsto dall'art. 13, c. 1, D.Lgs. 472/1997. In tal caso, la violazione può essere regolarizzata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2009 versando il tributo dovuto, nonché la *sanzione* ridotta ad un *decimo del minimo* (pari quindi al 3 per cento del tributo), nonché gli *interessi moratori* calcolati al tasso legale (pari al 3% annuo) con maturazione giorno per giorno (vedi *Informazioni fiscali 10.1.2008*). La sanzione è ulteriormente ridotta ad un *dodicesimo del minimo* in caso di regolarizzazione entro trenta giorni, e quindi entro il 30.12.2009.

Il ravvedimento non è applicabile qualora la violazione sia già stata constatata o comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

INFORMAZIONI FISCALI 3.11.2009


Per ciascun adempimento, in allegato sono indicati la data di scadenza, le fonti normative di riferimento e le modalità applicative, nonché le precedenti circolari *Informazioni fiscali* che contengono approfondimenti sul punto specifico.

Si ricorda che le *Informazioni fiscali* richiamate nel testo possono essere consultate dai clienti dello Studio sul sito Internet www.pdctax.com

Cordiali saluti



Mario Difino



Valentina Sermarini

Allegato

09Info15